

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **10/1984** (ECLI:IT:COST:1984:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **07/12/1983**; Decisione del **17/01/1984**

Deposito del **25/01/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14709**

Atti decisi:

N. 10

ORDINANZA 17 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 25 gennaio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 1 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198

(Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II, III della legge postale e delle tele - comunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la ditta Laterizi Procoli e la s.p.a. S.I.P., iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1982.

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. S.I.P. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost.; e che nel presente giudizio si è costituita la S.I.P. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità dev'essere accolta, in quanto il decreto in esame contiene, come già risulta dall'intitolazione di esso, il "regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni", approvato in dichiarata applicazione dell'art. 1 della legge n. 100 del 1926, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del Consiglio di Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.